


ASSOCIAZIONE
*Università del Tempo Libero
di Caravaggio o.n.lus.*



STATUTO

-Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/9/1997

-Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/11/1997

STATUTO UNIVERSITÀ' DEL TEMPO LIBERO

ART. 1

L'Amministrazione Comunale costituisce in Caravaggio "l'Università del tempo libero"

ART. 2 FINALITÀ'

L'Università non si limita a attività di semplici conferenze o scuola, ma mette a disposizione di persone con interessi o curiosità varie momenti per incontrarsi, per scambiare opinioni, per confrontare idee, per apprendere cose nuove, per recuperare cose passate che ancora fanno parte del nostro vivere.

ART. 3 DESTINATARI

L'università è rivolta in particolare a persone anziane, ma accoglie tutti coloro che vogliono coltivare interessi nel tempo libero con possibilità di scelte fra le varie opportunità.

ART. 4 ADESIONI

Le adesioni possono essere date senza distinzione o discriminazione alcuna nel rispetto dei principi di democrazia e pluralismo; non è richiesto il possesso di titoli di studio.

ART. 5 PATRIMONIO

L'Università non ha scopo di lucro; i mezzi a sua disposizione saranno utilizzati per le attività da svolgere.

ART. 6 SEDE

L'Università ha sede provvisoriamente presso il Palazzo Municipale del Comune di Caravaggio;

ART. 7 ORGANI DI GESTIONE

L'Università del tempo libero è gestita da un Comitato di Coordinamento nominato dal Sindaco, su proposta della Commissione Qualità della vita.

I sei membri durano in carica per 3 anni accademici, (da ottobre a maggio); esercitano l'incarico a titolo gratuito, salvo rimborso spese documentate.

Il Comitato nomina nel suo seno:

- Presidente ;
- 2 Vice Presidenti;
- 1 Segretario;
- 1 Tesoriere;
- 1 Responsabile dei Corsi;

Il Comitato procede alla nomina fino a 12 membri consultivi con obbligo di rappresentanza degli iscritti all'Università ed alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

I rappresentanti degli iscritti all'Università e delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, durano in carica un anno e potranno essere riconfermati all'inizio di ogni anno accademico.

ART. 8

Il Comitato di Coordinamento:

- a) organizza corsi;
- b) programma attività;
- c) mira a realizzare una partecipazione piena e produttiva degli iscritti, adottando metodologie coinvolgenti, così da renderli protagonisti e non passivi spettatori;
- d) verifica le attività e lo svolgimento dei corsi;

ART. 9

Tutti i partecipanti possono avanzare proposte ed osservazioni ed indicazioni per l'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 8;

ART. 10 ARTICOLAZIONE DEI CORSI

La normativa di funzionamento dell'istituto e della organizzazione dei corsi saranno determinati con apposito regolamento.